



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 20 maggio 2024

AGENDA DEI LAVORI DEL 21 E 22 MAGGIO

UDIENZA PUBBLICA 21 MAGGIO	CAMERA DI CONSIGLIO 21 MAGGIO	UDIENZA PUBBLICA 22 MAGGIO
1) Reddito di cittadinanza/ Stranieri/Requisiti	6) Carcere/Benefici penitenziari/ Detenuti definitivi	11) Sanità pubblica/Superamento del tetto di spesa regionale/ Ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (<i>pay-back</i>)
2) Regione siciliana/Epidemia Covid-19/Ripiano disavanzo	7) Liquidazione controllata/ Assenza di attivo/Patrocinio a spese dello Stato	
3) Regione Emilia-Romagna/ Partecipanze agrarie/Nomina commissario	8) Lavoro/Contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti/ Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa	
4) Pensioni/Riscatto laurea/ Sistema retributivo	9) Sequestro di persona/ Procedibilità a querela/ Procedibilità d'ufficio	
5) Conflitto/Tribunale Roma- Senato/Utilizzo intercettazioni	10) Criminalità organizzata/ Condizioni ostative/Benefici ai superstiti delle vittime	

Questa settimana nell'Udienza Pubblica del 21 maggio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- 1) l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge numero 4 del 2019, come convertito, che, tra i requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza, nel periodo in cui tale prestazione è stata attiva, prevedeva che il richiedente fosse stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo;
- 2) l'articolo 7 del decreto legislativo numero 158 del 2019 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), come modificato dal decreto legislativo numero 8 del 2021, vigente *ratione temporis*, nella parte in cui prevede:
 - a) che il "disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi";
 - b) e che, "per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato

con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto"; nonché l'articolo 5 della legge della Regione siciliana numero 30 del 2021, nella parte in cui provvede a contabilizzare tra le quote di ripiano del disavanzo per l'esercizio finanziario 2021 un importo pari solo ad euro 52.658.782,13, mentre per le restanti quote derivanti da precedenti piani di rientro ne rinvia il recupero al 2022, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo numero 158 del 2019, vigente *ratione temporis*;

- 3) l'articolo 49, comma 1, lett. b), della legge della Regione Emilia-Romagna numero 6 del 2004, in combinato disposto con gli articoli 25 e 29 della legge della Regione Emilia-Romagna numero 24 del 1994, nella parte in cui prevedono il controllo preventivo di legittimità su statuti e regolamenti delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna, nonché il potere del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, di disporre lo scioglimento degli organi delle Partecipanze agrarie e la nomina di un commissario per l'amministrazione provvisoria;
- 4) l'articolo 1, comma 13, della legge numero 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in combinato disposto con l'articolo 1, comma 707, della legge numero 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevedono "il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e dall'applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico";

Nell'Udienza Pubblica del 21 maggio la Corte affronterà anche:

- 5) un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 9 marzo 2022 con la quale è stata negata l'autorizzazione a utilizzare nei confronti di un senatore le conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite in un procedimento pendente presso il Tribunale di Roma.

Nella Camera di consiglio del 21 maggio la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- 6) l'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge numero 354 del 1975 recante norme sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede, in favore dei condannati cosiddetti liberi sospesi, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 150 del 2022, la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per espiare una pena detentiva non superiore a quattro anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, se sussistono comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato;
- 7) gli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che nei processi in cui è parte la procedura di liquidazione controllata e in cui il giudice delegato attesti l'assenza di attivo la procedura si consideri ammessa al patrocinio a spese dello Stato e alla prenotazione a debito delle eventuali spese di cui al comma 2 dello stesso art. 146;
- 8) l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo numero 23 del 2015 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte in cui non prevede (o non consente) che il giudice annulli il licenziamento, con le conseguenze già previste per l'ipotesi dell'insussistenza del fatto, laddove il fatto contestato, in base alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, sia punibile solo con sanzioni di natura conservativa;
- 9) l'articolo 605, sesto comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 150 del 2022, e l'articolo 1, comma 15, della legge delega numero 134 del 2021, “nella parte in cui non escludono dalla procedibilità a querela il delitto di sequestro perpetrato ai danni dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e/o nel compimento di un atto dell'ufficio”; “nella parte in cui non prevedono che si procede d'ufficio quando il fatto di cui all'art. 605 del codice penale, comma 1, è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”; “nella parte in cui non prevede che si proceda d'ufficio quando il fatto di cui all'art. 605 del codice penale, comma 1, sia di lunga durata”; e infine “nella parte in cui non prevede che si proceda d'ufficio quando il fatto di cui all'art. 605 del codice penale, comma 1, sia commesso da più persone riunite ai sensi dell'art. 110 del codice penale;
- 10) l'articolo 2-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge numero 151 del 2008, come convertito, nella parte in cui pone come condizione per la concessione dei benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine fino al quarto grado di

“soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.

Nell’Udienza Pubblica del 22 maggio la Corte affronterà la seguente questione di costituzionalità riguardante:

- 11) l’articolo 9-ter del decreto-legge numero 78 del 2015 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), come convertito, che obbliga le imprese fornitrici di dispositivi medici alle aziende del SSR a ripianare, *pro quota*, l’eventuale superamento del tetto di spesa imposto alle Regioni per l’acquisto di tali dispositivi, per una quota complessiva pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017 (c.d. meccanismo del *pay-back*) e prevede, al comma 9-bis dell’art. 9-ter, introdotto dal decreto-legge numero 115 del 2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), come convertito, limitatamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che le Regioni e le Province autonome definiscano con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 20 maggio 2024